



## Deliberazione del Direttore Generale N. 470 del 21/12/2020

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Ordinanze Consiglio di Stato n. 6335/2020, n. 6798/2020 e 7128/2020 - Provvedimenti**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 21/12/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ'**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

---

**Oggetto:** Ordinanze Consiglio di Stato n. 6335/2020, n. 6798/2020 e 7128/2020 - Provvedimenti

### **Il Direttore UOC AFFARI LEGALI ed il Direttore UOC GESTIONE RISORSE UMANE**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso le strutture proponenti, rappresentano che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabili del procedimento ciascuno per quanto di competenza, dichiarano l’insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6.bis della Legge 241 del 1990 e s.m.i.

#### **Premesso**

- **che** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” all’art. 1 comma 466 stabilisce: *“All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, dopo il comma 11 è inserito il seguente: ... <<11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico professionale ed infermieristico, dirigente e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019;*
- **che** la Legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 dicembre 2019 n. 162 dispone, tra l’altro, ulteriori variazioni in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, rispetto a quanto precedente previsto; in particolare all’art. 20, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo n. 75/2017 le parole “31 dicembre 2017” vengono sostituite con “31 dicembre 2020”;
- **che** con nota prot. n. 148304 del 06/03/2020 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del SSR, nell’invitare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ad attivarsi all’applicazione della normativa vigente, in linea con le sue precedenti circolari prot. n. 455915 del 13/07/2018 e 788756 del 30/12/2019, chiedeva di far pervenire ogni informazione utile afferente le procedure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 75/2017 tenendo conto dei nuovi termini;
- **che**, al fine di riscontrare la suddetta richiesta, l’AORN, in data 12/03/2020 avviava, con avviso, indagine interna meramente conoscitiva indicando modalità e termini di presentazione delle istanze riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 75/2017 tenendo conto dei termini di cui all’art. 1 comma 466 L.160/2020/19, dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020 n. 8;
- **che** con deliberazione del Commissario Straordinario n. 385 del 10/04/2020 si prendeva atto delle n.174 istanze pervenute per l’avviso di indagine esplorativa e allo stesso tempo si prendeva atto, tra l’altro, che i soggetti evidenziati in allegato 1 alla stessa deliberazione non erano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 1 e 2 del D.lgs 75/2017;

#### **Evidenziato**

- **che** la normativa cui si è fatto riferimento per l’indagine conoscitiva è stata quella attuale ed in particolare l’art. 20 comma 1 e 2 e successivi del D.Lgs. 75/2017, come modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal D.L. 162 del 20 dicembre 2019 e dalla sua legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2019;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

- che, in materia, il disposto dell’art. 20, comma 9 del D.Lgs 75/2017 recita: “ .... *Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni* ”;
- che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR con diverse circolari tra cui prot. n. 455915 del 13/07/2018 e 788756 del 30/12/2019 e non ultima la recente circolare prot. n. 568621 del 30/11/2020 ha ribadito l’esclusione dal processo di stabilizzazione “*le Borse di Studio, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il personale in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001, il personale convenzionato con il SSR* ”;

#### Precisato

- che scopo della indagine conoscitiva era quello di procedere alla sola riconoscizione del personale avente i requisiti di stabilizzazione da trasmettere alla Regione Campania come da quest’ultima richiesto con nota prot. n. 148304 del 06/03/2020 e non costituiva procedura di stabilizzazione;

#### Rilevato

- che con ricorso al Tar Campania, sezione Napoli, RG 2008/2020, notificato in data 11/06/2020 i signori Mandato Rossella + 19, proponevano azione di annullamento, previa sospensiva della deliberazione n. 385 del 10/4/2020 avente ad oggetto “indagine conoscitiva interna riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20 comma 1 e all’art.20 comma 2 del D.Lgs n.75/2017, come modificati dall’art. 1 comma 466 L.160 del 27/12/2019, dall’art. 1 Comma 1 D.L. n.162/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2020 n.8- Presa d’atto istanze”;
- che con ordinanza n. 1252 del 26.6.2020, non impugnata, l’adito TAR respingeva la domanda cautelare;
- che con ricorso al Tar Campania, sezione Napoli, RG 2291/2020, notificato in data 1.7.2020 i signori Buonanno Antonio + 69, proponevano azione di annullamento, previa sospensiva della deliberazione n. 385 del 10.4.2020 avente ad oggetto “indagine conoscitiva interna riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.20 comma 1 e all’art.20 comma 2 del D.Lgs n.75/2017, come modificati dall’art. 1 comma 466 L.160 del 27.12.2019, dall’art. 1 Comma 1 D.L. n.162/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020 n.8- Presa d’atto istanze”;
- che con ordinanza n. 1590 del 9.9.2020 l’adito Tar respingeva la domanda cautelare;
- che con ricorso al Consiglio di Stato RG 7660/2020, notificato in data 06.10.2020, i signori Buonanno Antonio +60 impugnavano l’ordinanza cautelare del TAR n.1590/2020 chiedendo che, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la discussione dell’istanza di sospensiva, fosse emesso un decreto inaudita altera parte;
- che veniva notificato atto di intervento ad adiuvandun ad istanza dei signori Mandato Rossella + 20;
- che con decreto n. 5906 del 6.10.2020 il Consiglio di Stato, sez. terza, “*considerato che, in merito alla interpretazione delle norme sulla materia, così come sottolineato dagli appellanti, questa Sezione si è pronunciata in sede cautelare con recenti ordinanze, riconoscendo, in situazioni analoghe al caso in esame, l’ammissione alla procedura di stabilizzazione indetta con concorso riservato (cfr III Sez. ord. N. 4621/2020; n. 2869/2020) .....accoglie l’istanza cautelare e, in riforma della ordinanza appellata, sospende i provvedimenti impugnati in primo grado, e per l’effetto dispone l’ammissione con riserva alla procedura di stabilizzazione per cui è causa* ”;
- che lo stesso Consiglio di Stato, all’esito della Camera di Consiglio del 29.10.2020, con ordinanza n.6335 del 30.10.2020 confermava il decreto presidenziale n.5906/2020 disponendo la trasmissione al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
- che in data 21.10.2020 i signori Guida Gabriele + 4 notificavano all’AORN ricorso al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza TAR 1590/2020 (RG 8094/2020);

*Deliberazione del Direttore Generale*

- che, previa emissione del decreto inaudita altera parte n. 6159 del 21.10.2020, con ordinanza n. 6798 del 27.11.2020 il CdS accoglieva l'appello e sollecitava la fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR Campania, sez. Napoli;

#### Dato Atto

- che, nelle more, l'AORN, dopo aver chiesto, con nota prot 20361 del 30.06.2020, l'autorizzazione alla Direzione Generale per la tutela della Salute e Coordinamento del SSR al reclutamento di personale della dirigenza e del comparto resosi urgente e necessario a seguito di cessazioni di specifiche figure professionali negli anni 2019 e 2020 ed aver ottenuto l'autorizzazione con nota prot. 314718 del 03.07.2020 da parte della predetta Direzione regionale, provvedeva ad indire con deliberazione n. 240 del 25/09/2020 concorso pubblico per la copertura, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di numero 60 posti di Operatore Socio Sanitario – Ctg Bs ruolo tecnico e tanto dopo aver trasmesso con nota prot.24572 del 19/08/2020 in via provvisoria il dettaglio delle figure professionali che intendeva reclutare nel PTFP 2020-2022 tra cui n. 60 OSS;
- che la predetta indizione ha previsto, tra l'altro, la valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro prestato in somministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, del D.L. 19/05/2020 n. 34, come integrato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020;
- che la valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento di prestazioni di lavoro in somministrazione è in linea con quanto richiesto dalle OO.SS. dei lavoratori somministrati in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione tenutosi presso la Prefettura di Caserta in data 26/03/2019 e in data 18/10/2019, giusti verbali agli atti, dopo aver concordato sul disposto del comma 9, art. 20 del D.lgs 75/2017;
- che, al fine di fronteggiare la pandemia da Sars Cov2, che dalla fine di settembre 2020 ha comportato la riapertura dei reparti dedicati all'assistenza dei pazienti covid\_19, si è reso necessario garantire la copertura dei turni di servizio dei CPS infermieri ricorrendo al reclutamento mediante l'utilizzo della graduatoria in essere, come da ordinanza cautelare del Tar Campania 855/2020 con cui veniva disposto *"che l'Amministrazione si attivi per procedere al previo scorrimento delle graduatorie indicate dalla competente amministrazione regionale"*. A tanto, vista l'urgenza, l'AORN procedeva attraverso i provvedimenti di cui alla deliberazione n. 253 del 29/09/2020, indicando anche un limite temporale entro il quale garantire l'immissione in servizio. Tale procedura risultava anche in linea con la programmazione di costante riduzione al ricorso alle prestazioni di lavoro in regime di somministrazione richiesta;
- che con deliberazione n. 459 del 15/12/2020 si è provveduto alla elencazione del personale immesso in servizio a tutto il 16/12/2020, includendo anche quello che nel frattempo aveva intrapreso contenzioso con l'AORN conclusosi con l'immissione in servizio;

#### Rilevato altresì

- che in data 6.11.2020 i signori Buonanno Giuseppe + 30 notificavano all'AORN ricorso per motivi aggiunti al ricorso Tar rg. N. 2291/2020 per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n.240 del 25.9.2020 avente ad oggetto la pubblicazione del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di n.60 operatori socio sanitari, con riserva del 10% dei posti al personale interno e valorizzazione dell'esperienza di cui all'art.2 comma 5 bis D.L. 19.5.2020 n.34 come integrato dalla legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020;
- che in data 18.11.2020 i signori Panettieri Nadia + 36 notificavano all'AORN ricorso per motivi aggiunti al ricorso TAR Rg 2291/2020 per l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto deliberativo n. 253 del 29.9.2020 avente ad oggetto l'utilizzo della graduatoria relativa all'avviso di mobilità per il reclutamento a tempo indeterminato di infermieri di cui alla delibera n.343/2019;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- che la domanda cautelare relativa a entrambi i ricorsi per motivi aggiunti si discuteva in data 15.12.2020;
- che con ordinanza cautelare n. 2411/2020 il TAR accoglieva la domanda cautelare fissando per la discussione del merito l'udienza del 16.3.2021.
- che in data 9.12.2020 i signori Mandato Rossella + 18 notificavano motivi aggiunti al ricorso Tar RG n. 2008/2020 per l'annullamento previa emissione di misure cautelari inaudita altera parte, della deliberazione n.240/2020, relativa al concorso pubblico per il reclutamento di OSS;
- che con decreto n.2341 del 11.12.2020, l'adito TAR respingeva l'istanza di provvedimenti monocratici e fissava la discussione della Camera di Consiglio all'11.01.2021.
- che in data 10.11.2020 Buonanno Antonio + 60 notificavano ricorso al Consiglio di Stato (RG 8635/2020) per l'ottemperanza all'ordinanza cautelare n.6335 del 30.10.2020, notificata in pari data;
- che con ordinanza n.7128 dell'11.12.2020 il Consiglio di Stato dichiarava *"privi di effetti tutti gli atti dell'Azienda Ospedaliera volti a dare ulteriore esecuzione alla procedura concorsuale indetta con deliberazione n.240/2020, nella misura in cui risultino incompatibili con il dictum dell'ordinanza cautelare n.6335/2020"*, assegnando *"all'Azienda il termine di 15 giorni a decorrere dalla notificazione dell'ordinanza per procedere all'ammissione con riserva degli appellanti alla procedura di stabilizzazione ex d.lgs n.75/2017 ( ovviamente non riservata a loro , ma estesa a tutti i concorrenti, la cui domanda di partecipazione sia stata accolta)"*;
- che in data 17.12.2020 i signori Mandato Rossella + altri hanno notificato all'AORN ricorso al CdS per ottemperanza all'ordinanza CdS n.6335/2020. Il ricorso, allo stato, non è ancora iscritto a ruolo;

#### **Prendere Atto**

- che, di contro a quanto rilevato, con circolare prot. n. 568621 del 30/11/2020, avente ad oggetto *"Art. 20 comma 1 e 2 del D. Lgs 75/2017 e smi, ricognizione personale e proroga"* la Direzione Generale per la tutela della Salute e Coordinamento del SSR della regione Campania, nell'evidenziare i nuovi termini di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017 prorogati al 31/12/2022, richiama l'attenzione sul rispetto della circolare regionale 455915 del 13/07/2018 ed in particolare su quanto previsto al punto g) della stessa: *"sono esclusi dal processo di stabilizzazione dei borse di studio, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il personale in assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, il personale convenzionato col SSR"*, come disposto dal comma 9 art 20 del D.Lgfs. 75/2017;
- che sempre con la circolare del 30/11/2020 si invitano i Direttori Generali ad avviare, nel mese di gennaio 2021, la ricognizione del personale che al 31/12/2020 risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione;
- che con la stessa circolare e con il chiarimento di cui al prot. n. 572389 del 01/12/2020 la stessa Direzione Generale Regionale ribadisce il divieto di attivare nuovi contratti flessibili e che gli stessi, nelle sole forme di incarico di lavoro autonomo, contratto a tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa, possono essere prorogati solo per il superamento e fino alla conclusione della fase emergenziale per Covid\_19.
- che con ultima circolare prot. n. 583550 del 07/12/2020 la Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR, nel rappresentare gli esposti ricevuti in merito al ricorso ad agenzie interinali per il reclutamento di personale medico e sanitario, in particolare per OSS, in luogo dell'utilizzazione di graduatorie vigenti nelle specifiche discipline, richiama l'attenzione dei Direttori Generali in merito all'utilizzo delle graduatorie vigenti significando che ogni tipo di ricorso ad Agenzie interinali, in luogo dell'utilizzo delle graduatorie vigenti, ricadrà sulla diretta responsabilità gestionale, amministrativa e contabile dei Direttori Generali;

*Deliberazione del Direttore Generale*

**Considerato**

- l’obbligo per questa AORN di dover dare seguito agli incombenti disposti con ordinanza del CdS 7128/2020 emessa in accoglimento del ricorso per ottemperanza all’ordinanza n. 6335/2020 anche al fine di evitare l’insediamento del commissario ad acta, nonostante il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regionali in materia di stabilizzazione, come in narrativa più volte richiamate;
- altresì necessario verificare che i ricorrenti, di cui allegato 1 della deliberazione C.S. n. 385/2020 siano in possesso dell’ulteriore requisito relativo all’anzianità temporale prevista dall’art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 75/2017;

**Visti**

- l’ordinanza del CdS n.6335/2020;
- l’ordinanza del CdS n. 6798/2020;
- l’ordinanza del CdS n.7128/2020;
- l’ordinanza del TAR Napoli n.2411 del 16.12.2020 che fissa per la discussione del merito l’udienza del 16.3.2021
- l’art.1, comma 466 della L.n.160 del 27.12.2019 che prevede il termine del 31 dicembre 2022 per l’indizione delle procedure concorsuali riservate al personale da stabilizzare

**Ritenuto**

- necessario, in esecuzione della ordinanza del CdS n.7128 dell’11/12/2020, ottemperare alla ordinanza cautelare del CdS n. 6335/2020 del 30/10/2020;
- necessario, altresì, dare esecuzione all’ordinanza del CdS n. 6798/2020 del 27/11/2020

**Attestata**

- la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONGONO**

1. **di** prendere atto della ordinanza cautelare del CdS n. 6335/2020 del 30/10/2020 e dell’ordinanza cautelare del CdS n. 67/98/2020 del 27/11/2020 con le quali, in riforma della ordinanza del TAR Campania n. 1590/2020 del 09/09/2020, è stata disposta l’ammissione con riserva degli appellanti alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D.Lgs 75/2017;
2. **di** prendere atto, altresì, che i ricorrenti Mandato Rossella + Altri sono interventori ad adiuvandum nel ricorso al CdS RG 7660/2020 e per l’effetto prendere atto che l’ordinanza del CdS n. 6335/2020, per la cui ottemperanza i predetti hanno notificato relativo ricorso in data 17/12/2020, va ottemperata anche nei loro confronti;
3. **di** attenersi a quanto statuito dal CdS con ordinanza 7128/2020 in merito alla ulteriore esecuzione della procedura concorsuale indetta con deliberazione 240/2020;
4. **di** incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di proporre la parziale rettifica della delibera 385 del 10/04/2020 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Indagine conoscitiva interna riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 e 2 del d.Lgs 75/2017 ....” tenendo conto dell’ammissione con riserva di cui alle ordinanze del CdS nelle more dell’esito del giudizio di merito davanti al TAR Campania e previa verifica di quanto altresì considerato in narrativa;
5. **di** demandare, altresì’, alla UOC GRU la predisposizione della cognizione richiesta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR con note prot.148304/2020, e prot. n.

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

568621/2020 ivi includendo i nominativi risultanti all’esito della predetta rettifica per l’inoltro alla stessa Direzione per le successive determinazioni;

6. **di** trasmettere copia della presente deliberazione, a cura della UOC Affari Generali, alla Direzione Generale per la tutela della Salute e Coordinamento del SSR per l’importanza strategica della problematica, a Sua Eccellenza il Prefetto di Caserta, al Collegio Sindacale, alla UOC GRU per gli adempimenti successivi, alla UOC Affari Legali;
7. **di** dare alla presente immediata eseguibilità per i termini previsto dalla ordinanza del CdS.

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**  
Avv. Chiara Di Biase

**Il Direttore UOC G.R.U.**  
Dr.ssa Luigia Infante

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Gaetano Gubitosa**  
nominato con D.G.R.C. n.76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali e del Direttore UOC GRU  
**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara e del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico sotto riportati  
Direttore Amministrativo Avv.to Amalia Carrara \_\_\_\_\_  
Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico \_\_\_\_\_

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di

1. **PRENDERE** atto della ordinanza cautelare del CdS n. 6335/2020 del 30/10/2020 e dell’ordinanza cautelare del CdS n. 67/98/2020 del 27/11/2020 con le quali, in riforma della ordinanza del TAR Campania n. 1590/2020 del 09/09/2020, è stata disposta l’ammissione con riserva degli appellanti alla procedura di stabilizzazione del personale precario ai sensi del D.Lgs 75/2017;
2. **PRENDERE** atto, altresì, che i ricorrenti Mandato Rossella + Altri sono interventori ad adiuvandum nel ricorso al CdS RG 7660/2020 e per l’effetto prendere atto che l’ordinanza del CdS n. 6335/2020, per la cui ottemperanza i predetti hanno notificato relativo ricorso in datata 17/12/2020, va ottemperata anche nei loro confronti;
3. **ATTENERSI** a quanto statuito dal CdS con ordinanza 7128/2020 in merito alla ulteriore esecuzione della procedura concorsuale indetta con deliberazione 240/2020;
4. **INCARICARE** la UOC Gestione Risorse Umane di proporre la parziale rettifica della delibera 385 del 10/04/2020 del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Indagine conoscitiva interna riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 1 e 2 del d.Lgs 75/2017 .....” tenendo conto dell’ammissione con riserva di cui alle ordinanze del CdS nelle more dell’esito del giudizio di merito davanti al TAR Campania e previa verifica di quanto altresì considerato in narrativa;
5. **DEMANDARE**, altresì, alla UOC GRU la predisposizione della cognizione richiesta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e Coordinamento del SSR con note prot.148304/2020, e prot. n. 568621/2020 ivi includendo i nominativi risultanti all’esito della predetta rettifica per l’inoltro alla stessa Direzione per le successive determinazioni;

*Deliberazione del Direttore Generale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, a cura della UOC Affari Generali, alla Direzione Generale per la tutela della Salute e Coordinamento del SSR per l’importanza strategica della problematica, a Sua Eccellenza il Prefetto di Caserta, al Collegio Sindacale, alla UOC GRU per gli adempimenti successivi, alla UOC Affari Legali;
7. **DARE** alla presente immediata eseguibilità per i termini previsto dalla ordinanza del CdS.

Il Direttore Generale  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*